

REGOLAMENTO (CEE) N. 1547/89 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1989****che modifica il regolamento (CEE) n. 2185/87 relativo al rimborso delle restituzioni all'esportazione applicabili a taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di determinate merci non comprese nell'allegato II del trattato e alla riscossione degli importi compensativi adesione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 2185/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 164/89 ⁽⁶⁾, prevede in alcuni casi il rimborso di una restituzione calcolata sulla base dei quantitativi fissati nell'allegato di detto regolamento;

considerando che i prodotti di cui al codice NC 3809 10 beneficiano di restituzioni all'esportazione il cui livello è

più elevato dei dazi riscossi all'importazione nella Comunità; che tali prodotti devono pertanto essere inclusi nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2185/87, onde evitare che gli operatori commerciali fruiscono di profitti indebiti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2185/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 12.

ALLEGATO

« ALLEGATO

Merci (codice NC)	Quantità di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione di 100 kg di merce
1302 31 00	} 717 kg di zucchero bianco
1302 32 10	
1302 32 90	
1302 39 00	
2941 10 00	6 703 kg di granturco (per l'industria degli amidi e delle fecole) più 787,40 kg di zucchero bianco
3001 90 91	717 kg di zucchero bianco
3505 10 50	335 kg di frumento tenero (per l'industria degli amidi e delle fecole)
3809 10 10	} 180 kg di granturco (per l'industria degli amidi e delle fecole)
3809 10 30	
3809 10 50	
3809 10 90	
3912 90 90	} 717 kg di zucchero bianco »
3913 90 90	